

Vendita di prodotti agricoli

Attività sottoposte al procedimento

Preme sottolineare, in primo luogo, che la materia inerente il settore agricolo è di spettanza del Ministero delle politiche agricole, pertanto questa procedura si limita a dare indicazioni relativamente agli aspetti commerciali strettamente connessi con la materia di propria competenza e la relativa normativa.

Al riguardo si premette che il settore dell'attività di vendita svolta da parte dei produttori agricoli è oggi regolamentato dal decreto legislativo 18.5.2001 n.228 avente ad oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L.5 marzo 2001, n.57".

Definizione di Imprenditore agricolo.

È imprenditore agricolo chi esercita almeno una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Sono considerate connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impegnate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Attività di vendita.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche derivati, ovvero ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, purché siano osservate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

Ciascun produttore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, può anche vendere, in misura non prevalente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e degli adempimenti fiscali, prodotti non ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi o non relativi al proprio allevamento, a condizione che questi siano:

- a. degli stessi comparti produttivi dei prodotti della propria azienda;
- b. adeguatamente evidenziati e distinti con cartellonistica ai sensi della normativa in materia di commercio.

L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore ad euro 160.000 per gli imprenditori individuali e ad euro 4.000.000 per le società. La documentazione fiscale relativa all'acquisto dei prodotti da altre aziende agricole, di cui al comma 2 lettera a) del suddetto articolo, deve essere tenuta a disposizione, anche in copia, degli organi di vigilanza.

Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore ai limiti indicati nel precedente punto, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n.114 del 1998.

VENDITA IN AZIENDA o SUL PROPRIO FONDO

In base al DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001 n.228, art.4, per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità **non è richiesta la comunicazione di inizio attività**.

Riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per le persone fisiche e per le Società.

Il Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.2004 e s.m.i. introduce la figura innovativa di imprenditore agricolo professionale, estendendo tale qualifica anche alle società, e affida alle Regioni l'accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.

La domanda di accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere presentata da **persone fisiche**; il richiedente deve produrre per la commercializzazione e non per l'autoconsumo. Inoltre il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ottenere almeno il 50% del proprio reddito da lavoro dalla attività agricola (sono esclusi dal conteggio del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e gli assegni percepiti per l'espletamento di cariche pubbliche, i redditi da capitale e da fabbricati);
- dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alla attività agricola, dedicando ad eventuali attività extra agricole non più di 115 giornate lavorative annue; (NB: questi due requisiti sono ridotti al 25% nel caso di attività svolta in zone svantaggiate) condurre una azienda di ampiezza minima espressa in giornate convenzionali pari a 104 giornate lavorative;
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, che possono essere considerate presunte, se il richiedente possiede un titolo di studio qualificante (titolo di studio di livello superiore o universitario nel settore agrario o veterinario) o lavora da più di tre anni nel settore agricolo come dipendente, titolare di azienda o coadiuvante, oppure deve essere dimostrata con il superamento di specifico esame.

All'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto legislativo, sono specificati i requisiti necessari alle **società** di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, per richiedere la certificazione di IAP, da cui deriva che possono essere considerate imprenditori agricoli professionali qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- che lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- che sussista un numero minimo di soci (diverso a seconda della tipologia di società) individualmente in possesso dei requisiti necessari per essere considerato IAP:
 - nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale
 - nel caso di società in accomandita qualora almeno un socio accomandatario sia in

- possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale
- necessita inoltre l'autodichiarazione dell'Imprenditore Agricolo Professionale di apportare la qualifica necessaria ad una sola società.

La **funzione di accertamento** del possesso dei requisiti "di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura" **risulta ordinariamente attribuita ai Comuni**, tranne quando l'accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale.

Con la Deliberazione della G.R. n. 30-13213 del 3 agosto 2004 - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°99/2004 - l'Amministrazione Regionale ha ulteriormente confermato in capo ai Comuni tale esclusiva attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal citato Decreto Legislativo.

Il riconoscimento della qualifica deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna Amministrazione. In mancanza di specifiche disposizioni emanate dall'Ente, si applica il termine generale di novanta giorni disposto dalla normativa vigente. **VALIDITA' DEL RICONOSCIMENTO** Il certificato di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) **ha durata di un anno**.

L'Ufficio provvede a dare comunicazione all'INPS di tutti i certificati rilasciati. La perdita dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime. Il Comune è tenuto alla vigilanza e qualora accerti la perdita dei requisiti è tenuto a segnalarlo alla Provincia competente per territorio e all'Agenzia delle Entrate competente.

Riferimenti normativi

- D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228
- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
- D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99
- D. Lgs. 101/2005
- Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 17
- D.G.R. 28 novembre 2005 n. 107-1659

Condizioni necessarie per esercitare l'attività

- **Requisiti:** essere imprenditore agricolo e possedere o rispettare i requisiti richiesti dalle leggi in materia
- **Disponibilità dei locali:** avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività (nei casi in cui sia prevista la vendita in locali aperti al pubblico)
- **Disponibilità dei posteggi:** avere la disponibilità dei posteggi in cui si intende esercitare l'attività (nei casi in cui sia prevista la vendita in aree mercatali o posteggi)
- **Modello:** presentare la COMUNICAZIONE relativa (vedi Fattispecie) debitamente compilata
- **Allegati:** corredare la comunicazione per la vendita o la richiesta di IAP con gli allegati richiesti

- **Registro imprese:** l'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese

Requisiti

Requisiti morali: occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 comma 6 del D.lgs.228/2001 (non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

Requisiti professionali: il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 non si applica ai produttori agricoli che esercitano attività di vendita ai sensi del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228, motivo per cui per l'esercizio dell'attività **non è soggetta al possesso dei requisiti soggettivi professionali.**

In caso in cui la vendita sia effettuata in locali aperti al pubblico, quindi in sede fissa, sarà necessario avere:

- **disponibilità dei locali:** avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
- **conformità dei locali:** i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi alle normative vigenti, comprese quelle in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della comunicazione/segnalazione e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Fattispecie assoggettata a COMUNICAZIONE

La APERTURA, il SUBINGRESSO, il TRASFERIMENTO, le VARIAZIONI, la SOSPENSIONE, la CESSAZIONE di una attività di vendita di prodotti agricoli IN LOCALE APERTO AL PUBBLICO o anche di vendita di prodotti agricoli PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, sono soggette a COMUNICAZIONE. La comunicazione non è assoggettata a marca da bollo.

Termine e scadenza

La **comunicazione** deve essere presentata al SUAP competente che, tramite il **procedimento automatizzato**, verifica la completezza formale della comunicazione stessa, e rilascia una **ricevuta di avvenuta ricezione**.

La presentazione della COMUNICAZIONE, completa di tutta la documentazione a supporto e debitamente firmata dal legale rappresentante, ha quindi efficacia immediata. Gli uffici competenti potranno fare richiesta di integrazioni in caso di anomalie riscontrate.

La comunicazione non ha limiti temporali ed ha quindi validità sino a modifica della struttura o suo trasferimento.

Dichiarazioni, auto-certificazioni

La comunicazione può essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Allegati

Alla comunicazione possono essere allegate copie di documenti necessari per le verifiche del caso (vedere anche il modello relativo).

Presentazione della richiesta

Chi può presentare la richiesta.

La pratica deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto persona fisica titolare della ditta individuale, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

A chi deve essere presentata.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.*", lo **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)** diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'accesso e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. In particolare, in seguito all'applicazione del nuovo regolamento, il SUAP è l'unico ente pubblico al quale il richiedente può presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio. Il SUAP è inoltre l'unico interlocutore in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

Come deve essere presentata.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni relativi ai procedimenti, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati, devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica / posta elettronica certificata (PEC) allo SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

Enti coinvolti

Sportello Unico Attività Produttive Comune in cui è localizzata l'attività A.S.L.

Pagamento diritti e marche da bollo

I costi per avviare la pratica sono composti da:

- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)

- diritti SUAP
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti